

Legge regionale 06 novembre 1995 , n. 42 - TESTO VIGENTE dal 29/11/2012

Disposizioni procedurali e modificazioni ed integrazioni di norme legislative diverse.

Art. 20

(Proroga del termine)

1. La disposizione dell'articolo 13 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10, trova applicazione anche per l'anno 1994.
2. Per effetto del comma 1 è ammessa la presentazione di motivata istanza da parte del richiedente ai sensi del quarto comma dell'articolo 93 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, il cui accoglimento comporta annullamento di eventuali provvedimenti di revoca già adottati per il medesimo contributo.